




COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate – I Sezione

Comando Generale GdF

Prot. Partenza
0155554/09 - 08/05/2009



Roma,

OGGETTO: Collaborazione della Guardia di Finanza con la società Equitalia per le attività di riscossione mediante ruolo.

**AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

e, per conoscenza:

**ALL'ISPettorATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

**AI COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

**AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

ALL'ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA

BERGAMO

**ALLA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA
GUARDIA DI FINANZA**

LIDO DI OSTIA

**ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
GUARDIA DI FINANZA**

L'AQUILA

ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA

BARI

**AL CENTRO DI RECLUTAMENTO
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

AL COMANDO UNITÀ SPECIALI GUARDIA DI FINANZA

ROMA

**AL COMANDO TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

**AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

Seguito circolare n. 159/INCC del 7 dicembre 2007.

1. PIANO DEI CONTROLLI IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ EQUITALIA PER IL 2009

Con la circolare n. 105/INCC in data 17 marzo 2009 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione, avente ad oggetto “Pianificazione 2009 – 2011 e programmazione 2009”, sono stati assegnati ai Centri di responsabilità di 2° livello gli obiettivi dell’attività di polizia economico-finanziaria per la presente annualità, tra i quali, nell’ambito dei controlli, è stata prevista l’esecuzione di 900 interventi in fase di riscossione tributaria.

Con la presente circolare vengono diramate le direttive operative d’indirizzo per l’attuazione di tale piano di controlli, maturate a seguito dell’analisi di produttività dei servizi sviluppati dai Reparti del Corpo nel 2008, anche alla luce delle esigenze rappresentate da Equitalia s.p.a., per indirizzare, in particolare, gli accertamenti patrimoniali finalizzati alla riscossione, su obiettivi più concreti, efficaci ed immediatamente utilizzabili per l’attività di recupero coattivo.

Detta analisi ha permesso di evidenziare che la collaborazione del Corpo alla società Equitalia si è dimostrata una scelta strategica ben calibrata, efficace e concreta, che ha contribuito al positivo andamento della complessiva attività di riscossione delle imposte¹.

L’attività che i Reparti hanno assicurato in questo settore ha quindi rappresentato un importante tassello nella più ampia strategia di recupero dei tributi evasi e di applicazione effettiva delle pene nei confronti dei trasgressori, fondamentale anche per una concreta deterrenza dell’azione di contrasto all’evasione fiscale complessivamente intesa.

Allo scopo di consolidare questo importante contributo, i vertici della citata società Equitalia hanno chiesto alla Guardia di Finanza un ulteriore impegno nella materia, che ha indotto il Comando Generale a prevedere un aumento degli interventi nella misura del 20% in più rispetto allo scorso anno (da 750 a 900²), suddivisi tra “accertamenti patrimoniali” ed “interventi per pignoramento” come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	N. RICHIESTE PER IL 2009
Interventi per pignoramento	180
Accertamenti patrimoniali	720
TOTALI	900

Il piano di assegnazione degli obiettivi ai Centri di responsabilità di 2° livello è riportato nel prospetto in **allegato 1**, come programmato al termine del processo di condivisione dei carichi ispettivi.

Più in concreto, nell’ambito delle riunioni di coordinamento svolte a livello centrale con la società Equitalia, è stato convenuto che:

¹ Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, nel 2008 le somme riscosse in base a ruoli sono aumentate del 28% rispetto al 2007, raggiungendo i 3,7 miliardi di euro.

² Al riguardo, va rimarcato che le attività in materia di riscossione costituiscono un *sub*-obiettivo del più ampio piano dei controlli che, per il 2009, prevede l’esecuzione di 72.000 interventi; tale carico complessivo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente.

- gli interventi per pignoramento pianificati per il 2009 avranno le stesse caratteristiche e modalità di esecuzione di quelli eseguiti nel 2008³;
- gli accertamenti patrimoniali, per converso, saranno:
 - . indirizzati nei confronti di imprese e/o lavoratori autonomi operanti sul mercato⁴ iscritti a ruolo per debiti Erariali superiori a 25.000 euro;
 - . finalizzati a ricostruire le attività patrimoniali esistenti all'atto dell'intervento, con particolare riguardo alle disponibilità liquide, ai crediti ed alle attività finanziarie, alle rimanenze ed alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
 - . eseguiti congiuntamente da pattuglie del Corpo e funzionari della società Equitalia.

Nel prosieguo verranno illustrate più dettagliatamente le nuove metodologie di accertamento, che verranno applicate uniformemente dai Reparti su tutto il territorio nazionale.

2. METODOLOGIE DEGLI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

a. Normativa di riferimento

L'esecuzione di "accertamenti patrimoniali" da parte della Guardia di Finanza in questo specifico settore rimane ancorata alle norme previste:

- dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 203/2005 secondo cui, ai fini dell'esercizio delle attività di riscossione mediante ruolo "*...il Corpo della Guardia di Finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68⁵, attua forme di collaborazione con la Riscossione (ora Equitalia) s.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze*";
- dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2007, secondo cui la società Equitalia può rivolgere al Corpo della Guardia di Finanza richieste di collaborazione per lo sviluppo di attività di ricerca, elaborazione e fornitura di dati e notizie utili ai fini della riscossione mediante ruolo, anche con riferimento al compimento di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura coattiva.

Pertanto, nulla cambia nella normativa di riferimento per quanto concerne i compiti e le potestà dei militari del Corpo.

Tuttavia, è importante accennare in questa sede alle competenze assegnate parallelamente ai dipendenti della società Equitalia o delle società dalla stessa partecipate dall'art. 35, comma 25-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge

³ Come disposto dalla circolare n. 159/INCC del 7/12/2007 (capitolo 4.a.), i militari del Corpo chiamati a prestare assistenza agli ufficiali della riscossione, in questo campo d'azione, dovranno assolvere alle funzioni di "forza pubblica" ai sensi dell'art. 513 c.p.c., nelle ipotesi in cui le circostanze effettive del pignoramento dovessero rendere opportuna l'adozione di particolari misure finalizzate a garantire la regolarità e la sicurezza delle operazioni. In questo senso, occorrerà valutare la natura e le caratteristiche del contesto ambientale in cui dette operazioni dovranno essere eseguite, in modo da calibrare opportunamente l'entità (di massima, 3 o 4 militari) ed il tipo (contingente ordinario e/o, nei casi a maggior rischio di possibili resistenze o reazioni, militari specializzati A.T.P.I.) di personale da impiegare per i singoli interventi.

⁴ Che esercitano tuttora attività d'impresa o professionale, non già cessati per chiusura, liquidazione o procedure fallimentari per insolvenza.

⁵ Si tratta delle facoltà e dei poteri sanciti in materia di verifiche fiscali dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti.

n. 248/2006⁶, in forza del quale "In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972".

Dalla lettura sistematica delle norme sopra richiamate si evince la possibilità di sviluppare la collaborazione tra la Guardia di Finanza ed Equitalia anche in forme più strette di sinergie operative, implementando metodologie mirate di accesso, ispezione e verifica presso imprese e/o lavoratori autonomi morosi per mancati pagamenti di somme iscritte a ruolo superiori a 25.000 euro, in modo che l'esercizio coordinato e contestuale dei controlli dei militari del Corpo e dei riscontri dei funzionari Equitalia permetta di risalire più immediatamente ai beni mobili ed immobili, capitali liquidi e crediti verso terzi assoggettabili ad espropriazione.

Tenuto conto di ciò, le richieste di accertamenti patrimoniali per il 2009 saranno indirizzate dalla società Equitalia e dalle società partecipate ai Comandi Provinciali competenti per territorio, selezionando dalla platea dei debitori erariali quelle imprese e/o lavoratori autonomi operanti sul mercato che presentano profili di rischio elevati ai fini del recupero delle somme più consistenti.

b. Attivazione delle richieste di accertamento

Diversamente dal passato, una volta pervenute tramite i Comandi Provinciali le richieste di accertamenti patrimoniali in questione i Reparti del Corpo non dovranno più procedere alla preventiva interrogazione degli archivi dell'Anagrafe Tributaria e dei *data-base* camerali, ai fini dell'individuazione di eventuali beni mobili registrati ed immobili in capo al debitore iscritto a ruolo, dal momento che tali attività – in un'ottica di snellimento dei processi operativi e di eliminazione di possibili duplicazioni del lavoro – verranno espletate, prima dell'invio delle richieste, direttamente dagli agenti della riscossione, che già dispongono, in base all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ed all'art. 35, comma 26, del D.L. n. 223/2006, della legittimazione ad accedere al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alle informazioni detenute da soggetti pubblici e privati sul conto dei titolari di cartelle esattoriali.

Tali dati e notizie saranno sinteticamente riepilogati da Equitalia nel corpo delle singole richieste d'intervento, in modo da fornire al Comando operante tutti gli elementi risultanti dalle banche dati ufficiali sul conto dei debitori da controllare.

Pertanto, in preparazione dell'intervento, i Reparti dovranno soltanto completare il quadro informativo tracciato dall'Ente di riscossione con ogni altro eventuale elemento o notizia disponibile agli atti dello schedario generale e/o per effetto delle attività di *intelligence* e di controllo economico del territorio autonomamente svolti.

c. Coordinamento per l'esecuzione degli accessi

Ultimata la preparazione, il Reparto dovrà prendere contatti con il responsabile della società richiedente del gruppo Equitalia per concordare la data di avvio della fase operativa.

Salvo casi di particolare complessità, gli accertamenti in forma congiunta dovranno essere di norma effettuati entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, allo scopo di

⁶ Modificato ed integrato dall'art. 2, comma 7, del D.L. n. 262/2006 convertito in legge n. 286/2006.

creare le condizioni più favorevoli per un rapido ed efficace sviluppo delle procedure di espropriazione forzata.

All'esecuzione degli accertamenti patrimoniali parteciperà personale dipendente della società Equitalia, in qualità di:

- agente della riscossione, ai sensi dell'art. 35, comma 25, del citato D.L. n. 223/2006,
- ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973⁷,

che potrà tempestivamente adottare i provvedimenti di recupero coattivo da far valere sulle disponibilità individuate nel corso dei controlli, evitando sul nascere, in tale maniera, possibili rischi di manovre distrattive o tentativi di occultamento di beni da pignorare.

Resta fermo che:

- la responsabilità della conduzione delle operazioni di accesso, ispezione e verifica connesse all'accertamento patrimoniale richiesto dalla società Equitalia compete al personale della Guardia di Finanza e, in particolare, al Capo pattuglia designato; il personale di Equitalia che partecipa agli interventi presta collaborazione e supporto per l'esecuzione degli atti, coadiuvando i militari specialmente nelle fasi di acquisizione ed ispezione della contabilità;
- allo stesso modo, la responsabilità per l'effettuazione dei pignoramenti dei beni mobili ed immobili, di somme di denaro e crediti individuati nel corso degli interventi, compete sempre, in via esclusiva, ai funzionari di Equitalia procedenti.

La durata media di ciascun accertamento patrimoniale dovrà essere contenuta in una settimana lavorativa, in linea di massima⁸.

Il superamento di questo limite è ammesso solo in caso di particolare complessità degli accertamenti, sempre che vi siano prospettive di effettivo recupero di gettito.

I Capi pattuglia dovranno valutare responsabilmente la sussistenza di entrambe le condizioni (complessità e produttività del lavoro) tenendo conto delle finalità ultime del servizio che verranno di volta in volta opportunamente precisate dagli agenti di Equitalia, anche con riferimento a quanto prevede l'art. 517 del c.p.c., secondo cui *"...il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene*

⁷ In base al combinato disposto del citato art. 49, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 513 del codice di procedura civile, gli ufficiali della riscossione che agiscono quali ufficiali giudiziari:

-possono accedere nell'abitazione e negli altri luoghi di proprietà del debitore, nel rispetto dei tempi previsti, ai fini delle notificazioni, dall'art. 147 c.p.c., ossia nei giorni feriali e in tempo diurno; inoltre, l'accesso può avvenire anche contro la volontà dell'esecutato e può essere operato attraverso l'apertura di porte, rispostigli e recipienti ovvero avvalendosi della forza pubblica, per l'allontanamento delle persone che, eventualmente, possano ostacolare le operazioni;

-possono eseguire, all'interno dei luoghi dianzi indicati, la ricerca delle cose da sottoporre alla procedura di espropriazione. Tale ricerca può essere estesa anche sulla persona del debitore, nel rispetto del decoro e della dignità personale del medesimo. Analogamente, le operazioni possono interessare anche beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma di cui lo stesso può disporre; in questi casi, tuttavia, è necessaria la preventiva decisione del giudice dell'esecuzione che, al riguardo, viene attivato a seguito della proposizione di apposito ricorso;

-devono procedere alla redazione del verbale di pignoramento e alla sua notifica al debitore. Gli artt. 492 e 518 c.p.c. individuano gli elementi che tale atto deve necessariamente contenere, tra cui, in particolare, la descrizione delle cose pignorate con l'indicazione del rispettivo valore, le modalità adottate per la loro custodia nonché l'ingiunzione rivolta al debitore di astenersi dal compimento di qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati.

⁸ Così come avvenuto nel 2008.

di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà."

Laddove, su conforme avviso dei funzionari Equitalia, gli accertamenti si dovessero protrarre oltre la durata normale, una stessa attività verrà suddivisa ai fini del computo degli obiettivi assegnati ai Reparti in tanti controlli quante sono le settimane lavorative effettivamente impiegate⁹.

d. Accessi, ispezioni e verifiche.

Destinatari degli accertamenti patrimoniali sono le società/persone fisiche che svolgono attività d'impresa ed i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni.

Gli accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di detti soggetti verranno effettuati ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamati dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 68/2001, fermo restando il rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, così come analiticamente disposto per uniformità delle condotte operative dei militari del Corpo dall'"Istruzione sull'attività di verifica – circolare n. 1/2008"¹⁰.

La finalità dell'accesso è quella di richiedere ed acquisire per il controllo le scritture contabili tenute dal contribuente relativamente all'ultimo periodo d'imposta chiuso ed a quello in corso¹¹, sempre ai fini di risalire alle attività patrimoniali esistenti al momento dell'intervento, che sono suscettibili di concreta apprensione da parte dell'organo della riscossione.

In questo senso, dovrà essere richiesta l'esibizione:

- dei registri fiscali obbligatori utilizzati dalla parte recanti le ultime scritturazioni in ordine di tempo (principalmente, registri IVA, libro giornale, registro delle somme percepite e delle spese sostenute, registro dei beni ammortizzabili)¹²;
- dell'ultimo bilancio o consuntivo disponibile (bilancio d'esercizio, inventario o altro rendiconto periodico);
- dei conti di mastro aggiornati alla data dell'intervento e dei relativi documenti fiscali registrati (fatture, parcelle, note di variazione e simili).

L'insieme della documentazione dianzi richiamata dovrà costituire la base per il riscontro documentale e la ricostruzione della consistenza delle seguenti poste attive patrimoniali:

- crediti vantati e non ancora riscossi dall'impresa/lavoratore autonomo oggetto dell'accertamento verso propri clienti, eventuali soci o associati, imprese controllate e/o collegate ed ogni altra persona fisica o giuridica, con identificazione completa dei soggetti debitori e delle causali delle somme dovute;

⁹ Ad esempio, se il servizio si protrae per 12 giorni lavorativi, dovranno essere rendicontati 2 accertamenti patrimoniali.

¹⁰ Vgs. Volume I, Parte II, Capitolo 3 (pagg. da 83 a 99) e Parte III, Capitolo 2, paragrafo 3 (pagg. da 119 a 131).

¹¹ L'acquisizione della documentazione, in linea di massima, avverrà grazie all'adesione del contribuente all'invito ad esibire la contabilità, senza effettuare ricerche documentali d'iniziativa. Tuttavia, qualora la parte non ottemperi alla richiesta, la pattuglia procederà all'effettuazione delle ricerche ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.

¹² Per maggiori dettagli in ordine agli obblighi contabili delle attività d'impresa e di lavoro autonomo, si rinvia al Volume I, Parte III, Capitolo 4., paragrafo 2. (pagg. da 147 a 173) della circolare n. 1/2008, in cui sono fornite anche indicazioni puntuali relativamente alle modalità di conservazione digitale della documentazione obbligatoria.

- immobilizzazioni immateriali, con specifico riferimento ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, alle concessioni, licenze, marchi e simili;
- immobilizzazioni materiali, vale a dire terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed ogni altro bene utilizzato per lo svolgimento dell'attività;
- immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da partecipazioni (in imprese controllate, controllanti, collegate od altre imprese), titoli a reddito fisso, strumenti finanziari simili alle azioni;
- rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci;
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (partecipazioni ed altri titoli);
- disponibilità liquide, ossia depositi bancari e postali¹³, denaro e valori in cassa;
- riserve statutarie¹⁴.

Parallelamente all'ispezione documentale, i militari operanti dovranno effettuare apposite verificazioni e rilevazioni materiali dei beni e dei valori assoggettabili a pignoramento.

In questa prospettiva, un'attenzione particolare dovrà essere riservata:

- al conteggio dei valori in cassa (denaro, assegni ed altri titoli di credito);
- alla ricostruzione delle giacenze di magazzino delle materie prime, sussidiarie e di consumo, dei prodotti in corso di lavorazione, dei prodotti finiti e delle merci;
- all'individuazione dei beni strumentali riconducibili all'impresa o all'attività di lavoro autonomo ispezionata¹⁵.

La ricognizione delle disponibilità liquide, in quanto connotata da evidenti profili di delicatezza, dovrà essere effettuata con la continua assistenza della parte o di persone appositamente delegate dalla stessa.

Non necessariamente l'inventario delle merci giacenti dovrà essere completo ed analitico, in quanto su indicazione del funzionario Equitalia procedente, ai sensi dell'art. 517 c.p.c., le rilevazioni potranno essere interrotte quando il presumibile valore di realizzo dei beni individuati risulti corrispondente all'importo del credito vantato dall'Erario aumentato della metà.

¹³ Con rilevazione, sulla base degli ultimi estratti conto disponibili, del saldo dei singoli rapporti intrattenuti con gli intermediari bancari e finanziari.

¹⁴ Le riserve statutarie trovano il loro fondamento nelle disposizioni contenute nello statuto della società; al pari della riserva legale, rientrano tra le riserve obbligatorie.

¹⁵ Tale ricostruzione appare necessaria per fornire un quadro complessivo della consistenza patrimoniale dell'attività economica oggetto di accertamento, soprattutto alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 3 della L. n. 52/2006, del n. 4) dell'art. 514, del c.p.c., che collocava tra i beni assolutamente impignorabili "gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere". La legge dianzi richiamata ha modificato anche il successivo art. 515 c.p.c., aggiungendovi un comma che così recita: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro."

Conseguentemente, i riscontri in argomento dovranno avvenire in stretta collaborazione fra il personale del Corpo e i funzionari della società di riscossione, per l'individuazione congiunta dei beni presenti nel magazzino e di quelli strumentali la cui valorizzazione, di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario, sia quantificabile nei termini dianzi indicati.

Le risultanze degli accertamenti eseguiti dai militari del Corpo in collaborazione con i funzionari Equitalia verranno fatte risultare in apposito processo verbale di operazioni compiute, copia del quale verrà consegnato alla parte.

Per uniformità di orientamento, le pattuglie utilizzeranno come traccia il *fac-simile* di verbale in **allegato 2**.

e. Rilevazione di eventuali profili di irregolarità di carattere tributario

Qualora nel corso degli accertamenti dovessero emergere indizi di possibili irregolarità fiscali¹⁶, il Comandante del Reparto operante valuterà la necessità di avviare separatamente un'autonoma attività di verifica mirata, con le normali procedure e metodologie previste dalla circolare n. 1-2008.

In questi casi, le risultanze degli accertamenti in materia di riscossione potranno essere utilizzate a fini fiscali in virtù dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973.

3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tenuto conto degli obiettivi assegnati per il 2009 (cfr. cit. all. 1), ciascun Comando Regionale organizzerà, entro il **20 maggio** p.v., appositi incontri con i referenti regionali di Equitalia, per stabilire il numero e la tipologia dei controlli da ripartire ai dipendenti Comandi Provinciali, tenendo presente che le richieste di collaborazione riguarderanno in linea di massima per il 20%, l'esecuzione di interventi per pignoramento e, per il restante 80%, accertamenti patrimoniali da sviluppare con le nuove metodologie sopra descritte.

Ciò avverrà prendendo in esame da un lato le esigenze di collaborazione prioritarie che verranno rappresentate da Equitalia, dall'altro la necessità di ripartire il lavoro sui Comandi territoriali in misura proporzionale alle rispettive capacità operative, compatibilmente con gli altri impegni connessi al piano di azione assegnato.

Al fine di garantire una maggiore elasticità di adeguamento della collaborazione alle priorità locali, i Comandi Provinciali potranno procedere, ove necessario e previa intesa con la competente società del gruppo Equitalia, alla sostituzione delle tipologie d'intervento da eseguire utilizzando, come parametro di conversione, il rapporto in base al quale un accertamento patrimoniale equivale a due interventi per pignoramento.

Eventuali difficoltà o problematiche sorte a livello locale potranno essere rappresentate a questo Comando Generale – III Reparto Operazioni, anche ai fini della convenzione regolante i rapporti con la società Equitalia capogruppo.



d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(Gen. D. Michele Adinolfi)

¹⁶ Per esempio, l'omessa tenuta o conservazione dei registri obbligatori, la presenza di beni strumentali non risultanti dalla documentazione contabile obbligatoria, o le discordanze fra rimanenze contabili e quelle effettive, e così via.